

Ordine di presentazione di un piano per lo smaltimento di rifiuti pericolosi depositati e del piano di caratterizzazione dell'area produttiva dismessa oggetto di inquinamento

T.A.R. Emilia-Romagna - Bologna, Sez. II 1° giugno 2022, n. 449 - Mozzarelli, pres.; Giovannini, est. - Bahbouth (avv. Calzolari) c. ARPAE - Agenzia regionale prevenzione ambiente energia Emilia-Romagna (avv.ti Fantini e Onorato) ed a.

Ambiente - Soggetto responsabile dell'inquinamento - Ordine di presentazione di un piano per lo smaltimento di rifiuti pericolosi depositati e del piano di caratterizzazione dell'area produttiva dismessa oggetto di inquinamento.

(Omissis)

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in esame l'odierno deducente ha impugnato il provvedimento ARPAE – Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente Emilia Romagna mediante il quale la Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena (S.A.C) di ARPAE ha individuato il medesimo quale autore di inquinamento dell'area, sita in comune di Campogalliano (MO) su cui insiste lo stabilimento industriale della società Maestri Maiolicari Arte del Cotto s.r.l. ora fallita. Con lo stesso provvedimento ARPAE ha intimato all'odierno ricorrente di presentare sia il piano per lo smaltimento dei rifiuti pericolosi inquinanti che risultano depositati all'interno dell'area dello stabilimento, sia il piano di caratterizzazione dell'area produttiva dismessa oggetto di inquinamento.

Riferisce il deducente di avere ricoperto la carica di Presidente di “Maestri Maiolicari Arte del Cotto s.r.l.” solo fino al giorno 14/3/2012, data in cui ha dato le proprie dimissioni, con la conseguenza che, successivamente, detta società ha continuato ad operare con un nuovo e diverso Amministratore (v. doc. n. 2 del ricorrente). In data 28/3/2013 la società è stata dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Modena che ha nominato curatore fallimentare il Dr. Luca Mandrioli, che ha proseguito la gestione dell'attività aziendale dopo l'ammissione della società alla procedura concorsuale. Solo dopo ulteriori tre anni ARPAE, in occasione di un sopralluogo presso lo stabilimento industriale della società fallita, ha accertato una situazione di grave degrado dell'area in questione, che sarebbe derivata dal deposito incontrollato di rifiuti pericolosi sia all'interno che all'esterno dello stabilimento, con conseguente accertamento dell'esistenza di pericolo per la potenziale contaminazione dell'area circostante. Oltre a ciò, il ricorrente riferisce che dal giorno 5/7/2016 ha assunto l'incarico di Presidente del Consiglio di Amministrazione di “Dorica Castelli s.p.a.” con sede in comune di Monte Alberto (AN), società che, pur essendo detentrica di quote nella “Maestri Maiolicari Arte del Cotto s.r.l.”, risulta completamente estranea all'attività che ha causato l'inquinamento di cui è causa, come pure il ricorrente non ha avuto alcuna responsabilità collegata da nesso di causalità, all'inquinamento accertata da ARPAE. Nella specie nemmeno sussiste, a dire del ricorrente, alcun suo comportamento riferito alla vicenda del preteso inquinamento da deposito di rifiuti pericolosi, che possa dirsi quanto meno connotato da colpa, secondo quanto stabilisce il noto principio di derivazione comunitaria: “chi inquina paga”.

Il ricorrente, ritenendo illegittimo il gravato provvedimento di ARPAE, affida l'azione impugnatoria ai seguenti motivi in diritto: violazione dell'art. dell'art. 192 del D. Lgs. n. 152 del 2006 e dell'art. 242 del n. 152 del 2006, stante che la norma prima citata individua il proprietario dell'area quale responsabile dell'inquinamento del sito derivante dall'abbandono di rifiuti nel proprietario dell'area, solo qualora il comportamento del medesimo, riguardo all'evento inquinante, sia connotato da dolo o da colpa, con il relativo accertamento di responsabilità che l'Amministrazione precedente deve necessariamente effettuare in contraddittorio con il proprietario dell'area. Nel caso in esame, osserva il ricorrente che dopo le sue dimissioni dalla carica di Presidente del C.d.A. rassegnate in data 14/3/2012, la società Maestri Maiolicari Arte del Cotto s.r.l. ha proseguito la propria attività, dapprima sotto la direzione di altro amministratore e poi, dopo la sentenza di fallimento, sotto la gestione della curatela fallimentare, con dimostrazione della completa estraneità del ricorrente rispetto al deposito di rifiuti causativo dell'inquinamento accertato da ARPAE. Secondo il ricorrente la situazione di abbandono di rifiuti pericolosi è sicuramente venuta ad esistenza dopo la cessazione dell'attività dell'impresa ed a seguito del fallimento dichiarato in data 28/3/2013, con conseguente illegittimità del gravato provvedimento laddove attribuisce la responsabilità del deposito incontrollato di rifiuti pericolosi al ricorrente, pur non essendovi, a carico del medesimo, alcun comportamento di cui possa essere ritenuto responsabile con riferimento a tale fatto, egli non essendo più amministratore della società da oltre 4 anni. Nella vicenda in esame, dopo la sentenza dichiarativa del fallimento, il curatore fallimentare, quale soggetto istituzionalmente responsabile della detenzione e gestione dei beni della società, era altresì responsabile della gestione dei rifiuti abbandonati sull'area, con la conseguenza che l'accertata mancata rimozione degli stessi nel lungo tempo intercorso tra la dichiarazione di fallimento e la scoperta dell'inquinamento dell'area (tre anni e tre mesi) risulta essere imputabile unicamente alla curatela fallimentare. Sotto diverso angolo di visuale, il



ricorrente sostiene che, in ogni caso, il quadro indiziario riscontrato da ARPAE risulta assolutamente insufficiente per individuarlo quale responsabile dell'inquinamento da deposito di rifiuti pericolosi, dal momento che le proprie attribuzioni quale Presidente del C.d.A. della società Dorica Castelli s.p.a. in alcun modo gli avrebbero consentito di avere la benché minima influenza nella gestione della società amministrata prima da altro amministratore e poi dal curatore fallimentare. In tali casi – prosegue il ricorrente - non vi è alcuno spazio per individuare un'ipotesi di responsabilità oggettiva, considerato che ai sensi dell'art. 192 D. Lgs. n. 152 del 2006, per essere ritenuto responsabile delle violazioni da cui è scaturito l'inquinamento, occorre quanto meno che al soggetto sia attribuito un comportamento quanto meno connotato da colpa; elemento, questo, che in riferimento al ricorrente è pacificamente assente.

Si è costituita in giudizio ARPAE, chiedendo, in via pregiudiziale pronuncia dichiarativa dell'inammissibilità del ricorso sia per la mancata notificazione dello stesso al curatore del Fallimento di "Maestri Maiolicari Arte del Cotto s.r.l.", quale parte controinteressata all'accoglimento del ricorso, sia per il fatto che il ricorrente avrebbe impugnato un atto meramente monitorio emesso da ARPAE, con conseguente non diretta lesività dello stesso riguardo alla posizione giuridica del ricorrente. Nel merito, l'Agenzia resistente chiede che il ricorso sia respinto, stante la ritenuta infondatezza di tutti i motivi in esso rassegnati.

Con ordinanza collegiale n. 125 del 2017 questa Sezione ha respinto l'istanza cautelare presentata da ricorrente.

Alla pubblica udienza del 2 febbraio 2022, la causa è stata chiamata ed essa è stata quindi trattenuta per la decisione, come da verbale.

Il Tribunale osserva, innanzitutto, che può essere tralasciato l'esame delle n. 2 eccezioni di inammissibilità del ricorso, sia per mancata notificazione dello stesso al curatore fallimentare della società Maestri Maiolicari Arte del Cotto s.r.l., sia per asserita impugnazione di atto amministrativo non lesivo, in quanto avente carattere meramente monitorio, sollevata da ARPAE, in ragione della palese infondatezza del ricorso nel merito.

Il Collegio deve rilevare che i primi due, articolati motivi di ricorso dedotti da parte ricorrente sono entrambi infondati. Dagli atti di causa risulta smentita, infatti, la tesi attorea incentrata sulla asserita estraneità del ricorrente – Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società Maestri Maiolicari Arte del Cotto s.r.l. dall'anno 2004 fino al 14 marzo 2013 in cui egli è cessato dalla carica – rispetto al deposito incontrollato di rifiuti che ha causato l'inquinamento dell'area – in comune di Campogalliano (MO) - su cui insiste lo stabilimento produttivo della suddetta impresa del settore ceramico. Estraneità che, a dire dell'interessato, risulterebbe comprovata dal fatto che successivamente a tale momento, la società avrebbe proseguito la propria attività produttiva sotto la direzione di altro Amministratore e poi, una volta intervenuta la sentenza dichiarativa del fallimento emessa dal Tribunale di Modena in data 28/3/2013, sotto la gestione della curatela fallimentare.

ARPAE ha invece comprovato in atti che dopo le dimissioni del ricorrente da Presidente del Consiglio di Amministrazione, la società non ha in alcun modo potuto operare quale impresa *in bonis*, non essendo stato nominato alcun nuovo Presidente del C.d.A. e legale rappresentante della società, con conseguente impossibilità per il Consiglio di Amministrazione di operare stante le dimissioni rassegnate dal Presidente del C.d.A. che hanno determinato la oggettiva mancanza del numero minimo di componenti (3) dell'organo collegiale previsto dallo Statuto sociale per il funzionamento dello stesso. Dalle osservazioni che precedono discende l'attendibilità della considerazione che, quanto meno successivamente alla data di cessazione del ricorrente dalla carica, la società non fosse più operativa, con l'ulteriore conseguenza che, dal 2004 fino a tale data la società era amministrata dal ricorrente quale Presidente del C.d.A. e legale rappresentante della stessa. L'inoperatività della società fallita è comprovata, inoltre, anche per il periodo successivo alla dichiarazione di fallimento, non risultando, infatti, che essa sia stata ammessa all'esercizio provvisorio, né che il curatore sia stato autorizzato a gestire qualsivoglia attività produttiva nel corso della procedura concorsuale. Dagli stessi atti di causa emerge, viceversa, relativamente a questo stesso periodo, che il ricorrente non ha mai eseguito gli ordini impartitigli dal Giudice fallimentare, quale ex rappresentante legale della società, in ordine al deposito dei libri e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie e, soprattutto, per quanto di interesse in questa sede, relativamente al deposito del registro della società in cui venivano riportati i dati relativi al carico e allo scarico dei rifiuti aziendali. Tale grave inadempimento, unitamente al fatto che il ricorrente si è reso per lungo tempo irreperibile per gli organi fallimentari, dimostrano un atteggiamento volutamente non collaborativo nei confronti della curatela fallimentare. Risulta pertanto attendibilmente accertato sia che il ricorrente è stato per lungo tempo il legale rappresentante della società in questione e che nessun ulteriore amministratore della società abbia gestito l'attività produttiva aziendale successivamente alla sua cessazione dalla carica. Tale fatto, unitamente al riferito comportamento tenuto dal medesimo nei confronti degli organi fallimentari, quale denotante inadempimento agli ordini impartiti dal Giudice fallimentare, irreperibilità e comunque mancanza di qualsivoglia apporto di collaborazione con la curatela fallimentare, conducono il Collegio a ritenere oggettivamente che detta complessiva condotta sia connotata da colpa. D'altra parte e sotto diverso angolo di visuale della questione si deve rilevare che il coinvolgimento del ricorrente nei fatti di cui è causa è dimostrato anche dalla carica assunta dal medesimo di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società Dorica Castelli s.p.a., società avente sede in comune di Ancona, che risulta detenere ben il 86,44% delle quote sociali della società fallita. La gravata intimazione di ARPAE è stata infatti adottata ai sensi degli artt. 197 e 242 del D. Lgs. n. 152 del 2006 e non, come erroneamente sostiene il ricorrente, ex art. 192 dello stesso decreto. Inoltre si rileva che il medesimo risulta intimato quale



legale rappresentante dell'impresa societaria industriale la cui attività produttiva si ritiene abbia causato l'inquinamento e non quale mero proprietario dell'area sulla quale è stato accertato l'avvenuto deposito incontrollato di rifiuti pericolosi. E' proprio il produttore responsabile dell'inquinamento che, in base al principio di derivazione comunitaria "chi inquina paga", deve sostenere i costi della bonifica del sito inquinato, con la conseguenza che, risultando incontestato che Maestri Maiolicari Arte del Cotto s.r.l. era impresa industriale produttrice del settore ceramico (oltre che la proprietaria dello stabilimento produttivo e dell'area circostante), è il legale rappresentante della stessa nel lungo periodo in cui la società produttrice era *in bonis* (2004-2013) a essere individuato ex lege quale diretto responsabile del deposito di rifiuti pericolosi. Egli deve, pertanto, sostenere i relativi costi per la bonifica del sito dal materiale inquinante. Oltre a ciò, risulta dirimente la circostanza che dai sopralluoghi effettuati da ARPAE e dalla AUSL sull'area dello stabilimento hanno accertato che i rifiuti pericolosi depositati sia all'interno che all'esterno della struttura produttiva provengono dall'attività nel settore ceramico svolta dalla società, consistendo essi sia in scarti di lavorazione di materiale ceramico sia in materiale in cemento amianto proveniente dalla copertura dello stabilimento produttivo. Deve essere infine respinto anche il terzo motivo di ricorso, poiché l'atto di ARPAE risulta dotato di congruo apparato motivazionale esplicativo dell'iter logico seguito dall'Agenzia per addivenire all'individuazione del ricorrente quale responsabile dell'inquinamento derivante da deposito incontrollato di rifiuti anche pericolosi.

Per le ragioni suesposte, il ricorso è respinto.

Le spese seguono la soccombenza ed esse sono liquidate come indicato nel dispositivo.

(Omissis)

